

ANNESSO "A"

N.	RICHIESTA	DATI
	Denominazione impresa: sede, indirizzo, ragione sociale ed informazioni generali	
	Ruolo: fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle	
	Sostanza chimica	
	Miscela nome	
	Descrizione articolo	
	Quantità tonn/anno	
	Scheda dati di sicurezza della sostanza	
	Scheda dati di sicurezza della miscela	
	Composizione miscela	
	Scheda tecnica	
	Informazioni aggiuntive: <ul style="list-style-type: none"> - presenza della sostanza in allegato XVII (restrizioni) del REACH; - presenza della sostanza in allegato XIV (autorizzazioni) del REACH; - presenza della sostanza in <i>candidate list</i> (art 59) del REACH 	
	Dichiarazione a supporto della valutazione dell'interesse essenziale della miscela/articolo per l'Amministrazione della difesa, comprensiva di documentazione tecnico-scientifica e con elementi di analisi socio-economica ed ambientale	
	Altre informazioni (Nome IUPAC, CAS, EC, EINECS)	



ELENCO ONERI INFORMATIVI

ONERI ELIMINATI

[Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma):

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

ONERI INTRODOTTI

1. *Trasmissione dossier REACH al Ministero della difesa*

Riferimento normativo interno: articolo 3

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per le imprese

Il provvedimento introduce, per le imprese che fabbricano, importano o utilizzano sostanze chimiche per le quali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), viene richiesta l'esenzione dall'applicazione del medesimo regolamento nell'interesse della difesa, l'onere di presentare al Ministero della difesa – Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti un fascicolo tecnico (dossier) contenente le notizie e le informazioni richieste dal regolamento REACH, nonché una scheda conforme all'annesso "A" del decreto.

La mancanza di tali notizie e informazioni impedisce la valutazione tecnica sulla quale deve fondarsi l'esenzione, con la conseguenza che quest'ultima non potrà essere disposta e che resteranno, perciò, applicabili le limitazioni e gli obblighi derivanti dal citato regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

